



•ALERT•

20 MARZO 2020

Le sanzioni penali per l'inosservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19

A poco più di una settimana dall'entrata in vigore delle misure per il contenimento del contagio emanate con i DPCM 8 e 9 marzo 2020, tutta la popolazione ha ormai diretta esperienza delle forti limitazioni imposte alla libertà delle persone, in particolare a quella di circolazione.

Le prescrizioni del decreto hanno infatti reso temporaneamente vietata un'ampia serie di comportamenti, di cui gli spostamenti sono solo l'esempio più significativo e condizionante.

Almeno fino al prossimo 3 aprile, ogni **spostamento delle persone** all'interno di tutto il **territorio nazionale** sarà consentito esclusivamente per: *a)* comprovate **esigenze lavorative**; *b)* **situazioni di necessità**; *c)* **motivi di salute**; *d)* **rientro** presso il proprio **domicilio, abitazione o residenza**.

Fino ad allora, coloro che si sposteranno dovranno essere muniti di un'**autocertificazione** sulla sussistenza di una di quelle condizioni, per dare atto alle Forze dell'Ordine, in occasione dei controlli, delle ragioni dello spostamento.

Col passare dei giorni, sta diventando sempre più evidente che questo documento assumerà, insieme alle prescrizioni comportamentali declinate dal decreto, un ruolo **primario** tanto nell'implementazione della strategia di contenimento quanto nella vita quotidiana di ciascuno.

È dunque essenziale fare chiarezza sulle **conseguenze penali dell'inosservanza delle prescrizioni**, nonché del **rilascio di false dichiarazioni** rese con l'autocertificazione, anche rispetto a quanto è stato detto e scritto negli ultimi giorni. Questo ponendo particolare attenzione alle casistiche più frequenti della vita quotidiana e alla nuova versione dell'autocertificazione diffusa dal Ministero degli Interni il 17 marzo, contenente un'aggiunta che potrebbe dare adito a qualche fraintendimento.



CONSEGUENZE PENALI DELL'INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Chi è fermato dalle Forze dell'Ordine senza la necessaria autocertificazione incorre già per questo in un illecito penale?

Bisogna **distinguere** il caso di chi sia solo sprovvisto dell'autocertificazione **ma** si trovi in una condizione che ammette lo spostamento e quello di chi, ben diversamente, non sia in possesso dell'autocertificazione **in quanto** il suo spostamento non rientra tra quelli consentiti.

Nel **primo caso**, la carenza è di carattere puramente **formale** (non essendovi nel DPCM una norma che imponga di avere con sé l'autocertificazione al momento del controllo) e all'interessato dovrebbe ritenersi permesso completare sul momento una copia in bianco; in mancanza, dovrebbe essergli quantomeno consentito di verbalizzare una dichiarazione orale in cui esponga le ragioni che giustificano lo spostamento.

In ogni caso, a fronte di prassi non sempre omogenee su tutto il territorio nazionale, cautela e buon senso suggeriscono di **avere sempre con sé** copia della dichiarazione, eventualmente – se non vi è possibilità di stampare a casa il modello – esibendone una redatta a mano; alla luce di una nota di chiarimento emessa dalla Polizia Postale il 19 marzo, non pare invece possibile sostituire la copia cartacea con una elettronica, salvata sul proprio *smartphone*.

Nel **secondo caso** (assenza di ragioni ammissibili per lo spostamento), invece, ci si troverà **in violazione** delle disposizioni dei DPCM, il cui mancato rispetto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" (si tornerà più avanti su questa clausola).



L'art. 650 c.p., rubricato «*inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*», punisce «*con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 [...] chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene*».

A tutti coloro che violano il divieto di spostamento senza valide ragioni, si aggiungeranno, quali possibili contravventori ai sensi dell'art. 650 c.p., tutte le persone che, in quarantena o positive al virus, siano fermate fuori dalle loro abitazioni: per queste categorie, infatti, vige il **divieto assoluto** di uscire di casa.

Trattandosi di una contravvenzione, del reato si risponde anche a titolo di **colpa**: non si potrà quindi addurre a propria giustificazione, ad esempio, di aver ritenuto per errore di trovarsi in una delle condizioni che ammettevano lo spostamento. Essendo comunemente noti (o comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza) i soli spostamenti consentiti, il soggetto risponderà ugualmente ai sensi dell'art. 650 c.p.

È importante precisare che non sarà applicata, in quel momento, alcuna sanzione: trattandosi di sanzione **penale**, essa può essere disposta **solo ed esclusivamente** dall'autorità giudiziaria **penale**.

Accadrà invece questo: l'organo di Polizia trasmetterà alla Procura della Repubblica competente il verbale contenente la notizia di reato, a seguito della quale la Procura aprirà un procedimento nei suoi confronti; la sanzione giungerà solo a seguito di una **condanna** disposta dal giudice penale nell'ambito di questo procedimento.

Nel caso specifico, ben può essere che la condanna non giunga in esito a un processo vero e proprio, bensì nella forma di un **decreto penale di condanna**: l'art. 650 c.p. rientra infatti tra i reati per i quali è praticabile questa soluzione, che consiste – semplificando al massimo – in una sanzione penale emessa direttamente dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, *inaudita altera parte*.

Qualora il contravventore ricevesse un decreto penale di condanna per la violazione dell'art. 650 c.p., gli sarà consentito presentare **opposizione**, ad esempio chiedendo, in sostituzione alla pena comminata, il pagamento di un'oblazione: se il Giudice riterrà di accoglierla (sulla base di una propria valutazione discrezionale), il contravventore sarà ammesso ad **estinguere il reato** pagando una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda (nel caso di specie, € 103).

Da ultimo, il DPCM prevede l'applicazione dell'art. 650 c.p. «*salvo che dal fatto derivi più grave reato*».

Il legislatore pare aver voluto mettere in chiaro, con questa clausola, che, quando la violazione delle misure di contenimento assuma profili di particolare gravità, il responsabile andrà incontro a **sanzioni ben più gravi**.

Si tratta, tuttavia, di casi limite: si può immaginare, ad esempio, al caso di chi, pur sapendo di essere positivo al COVID-19, decida ugualmente di spostarsi sul territorio, senza alcuna precauzione e incurante dei contagi che potrebbe provocare o violi costantemente la distanza di sicurezza di un metro o addirittura provochi volutamente il contagio tramite mescolanza di fluidi corporei.

Condotte così scriteriate potrebbe essere qualificabili, ad esempio, come **epidemia colposa, quando non addirittura dolosa** (artt. 438 – 452 c.p.), sanzionata con pene estremamente più gravi rispetto a quelle di cui all'art. 650 c.p.

Analogo discorso per il datore di lavoro che non rispetti le raccomandazioni del DPCM 11 marzo 2020 in materia di sicurezza nelle attività produttive e professionali, non adottando alcun protocollo di tutela per i propri dipendenti, o adottandone di palesemente insufficienti; anche in quel caso, più che l'art. 650 c.p., il rischio penale cui si espone il datore di lavoro è che, in caso di contagi tra dipendenti, possa vedersi contestato il reato di **lesioni colpose** (art. 590 c.p.), aggravate dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI RILASCIATE CON L'AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese in un'autocertificazione «sono *considerate come fatte a pubblico ufficiale*» fattispecie che, nel sistema penale, è assistita da tutela ben più grave rispetto a quella di cui all'art. 650 c.p.

L'inserimento di dichiarazioni false nell'**autocertificazione** assume- rà pertanto rilevanza ai sensi:

- dell'art. 495 c.p. (che punisce «*con la reclusione da uno a sei anni*» la condotta di «*chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità proprie o dell'altrui persona*») nel caso di un soggetto che fornisca false **generalità**, ad es. asserendo di essere un medico per giustificare la sua violazione;
- della fattispecie prevista dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 (**falsificazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà**), che prevede l'applicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità materiale e/o ideologica commessa dal privato (artt. 482 e 483 c.p.), nel caso – più frequente – di menzogna sulle **ragioni** dello spostamento (rappresentazione di uno stato di necessità o di esigenze lavorative in realtà inesistenti).

È il caso di soffermarsi, infine, sulla più recente aggiunta all'auto-certificazione: a partire dal 17 marzo, oltre ad esporre le ragioni dello spostamento e manifestarsi consapevole delle misure in atto e delle sanzioni previste per la loro inottemperanza, il dichiarante deve dare atto di **non essere in quarantena e di non essere positivo al COVID-19**.

Come si è detto, infatti, per queste due categorie di soggetti vige un **divieto assoluto** di allontanarsi dalla propria abitazione. L'inserimento di questa ulteriore dichiarazione è probabilmente volto ad aggravare la responsabilità penale di questi soggetti in caso di controlli.

Fino ad oggi, infatti, chi violava la quarantena si esponeva unicamente alla sanzione dell'art. 650 c.p. (salvo, come si è detto, l'abstracta possibilità di configurare, nei casi più eclatanti, l'epidemia).

Con questa nuova previsione, invece, si aggiunge un nuovo profilo di responsabilità penale: rilasciando l'autocertificazione, chi sia trovato a spostarsi in violazione della quarantena (o malgrado la positività al COVID-19) risponderà non solo ai sensi dell'art. 650 c.p., ma altresì per le false dichiarazioni rese.

Bisogna tuttavia porre attenzione alla formulazione dell'autodichiarazione: con la nuova aggiunta, si dichiara di "*non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19*".

Quella che si fornisce, quindi, **non** è un'autocertificazione sul proprio stato di salute e, in particolare, sull'assenza di contagio: si dichiara, solo ed esclusivamente, di **non aver mai effettuato test per il COVID-19 con esito positivo**.

Può voler dire che il test è stato effettuato con esito negativo o che non vi si è sottoposti: quel che è certo è che non andrà incontro alla sanzione penale prevista per le false dichiarazioni chi, al momento dell'autocertificazione, sia affetto da COVID-19 ma non si sia (ancora) sottoposto al test.

CONTATTI

Criminal Law Team
lcapenale@lcalex.it

